



Commissario straordinario

Deliberazione n. 12/ 2019

Oggetto: Revisione dell'articolo 18, comma 26, del regolamento per la concessione di suolo pubblico per l'esercizio delle attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 maggio 2018 come modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 152 del 02 ottobre 2018.

Addì nove del mese di **maggio** dell'anno duemiladiciannove alle ore **17:15**, in questo Comune, il Commissario straordinario Dott. Bruno Carcangiu, con l'assistenza del Segretario Generale Giovanni Mario Basolu, procede all'esame dell'atto in oggetto, che rientra nelle materie di competenza del consiglio comunale.

Il Commissario straordinario

visto il "Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali" approvato con deliberazione n. 72/2018 del 22 maggio 2018 e successivamente modificato con deliberazione n. 152/2018 del 02 ottobre 2018;

premesso che

- l'applicazione delle nuove disposizioni regolamentari ha consentito di sperimentarne l'efficacia ed evidenziarne alcune criticità applicative le quali suggeriscono l'introduzione di limitate modifiche al fine di migliorare ulteriormente il testo normativo;
- una di tali criticità riguarda la portata applicativa dell'articolo 18, comma 26, nella sua correlazione con il comma 14 del medesimo articolo;

dato atto che

- nella prima parte dell'articolo 18, comma 14, si prevede che *"ai soggetti che hanno subito la decadenza della concessione non è rilasciata alcuna concessione di suolo pubblico per i 18 mesi successivi alla data di irrogazione della sanzione"*;
- nella seconda parte del medesimo comma 14 si prevede che analoga sanzione si applichi anche ai *"ai soggetti che, nell'arco di 24 mesi, hanno subito la sanzione per la recidiva nell'occupazione di suolo totalmente abusiva o per la recidiva nell'occupazione di suolo successiva alla presentazione dell'istanza ma precedente al rilascio della concessione"*;
- l'articolo 18, comma 26, così recita nella formulazione attuale: *"Il soggetto nei confronti del quale è adottato il provvedimento di decadenza della concessione può chiedere la cancellazione, in tutto o in parte, dei 18 mesi di cui al comma 14 previo pagamento della somma di €. 1.000,00 per ciascun mese di cui si chiede la cancellazione"*;
- il combinato disposto del comma 26 e del comma 14 dell'articolo 18 determina che l'opportunità di oblazione della sanzione prevista dal medesimo comma 26 si applichi solo ai casi di decadenza della concessione, pertanto ai soli casi disciplinati nella prima parte del comma 14, risultando

invece non contemplati i casi disciplinati nella seconda parte del medesimo comma 14 per i quali non può parlarsi di decadenza dalle concessione non esistendo, a monte, un provvedimento concessorio;

considerato che

- l'impossibilità di applicare la facoltà prevista dal comma 26 dell'articolo 18 ai casi contemplati nella seconda parte del comma 14 del medesimo articolo appare essere, per questi ultimi, eccessivamente afflittiva oltre che costituente una disparità di trattamento, rispetto ai casi disciplinati dalla prima parte del comma 14, non sufficientemente sorretta dall'interesse pubblico generale il quale, nell'ambito delle occupazioni di suolo pubblico, ha come finalità non già l'impossibilità dell'utilizzo dello stesso ma quella di un suo impiego ordinato e secondo le regole il quale, in aggiunta, garantisca adeguati introiti economici per la collettività;
- l'effetto sanzionatorio della disposizione regolamentare relativa alla seconda parte del comma 14 sarebbe comunque garantito estendendo a questi casi la possibilità di oblazione (per altro economicamente rilevante) prevista per i casi rientranti nella prima parte del comma 14;
- tale estensione avrebbe, come effetto collaterale, l'incremento delle entrate comunali nel caso di adesione alla procedura di oblazione da parte dei soggetti attualmente impossibilitati;
- l'estensione predetta può essere ottenuta apportando al comma 26 dell'articolo 18 del regolamento una minima modifica come di seguito descritta: dopo la parola "*soggetto*" cassare il periodo "*nei confronti del quale è adottato il provvedimento di decadenza della concessione*" e sostituirlo con il periodo "*che si trova nelle condizioni di cui al comma 14*"; dopo le parole "*dei 18 mesi di cui al comma*" cassare il numero "14" e sostituirlo con la parola "*medesimo*";

ritenuto opportuno introdurre la modifica sopra indicata la quale, pur mantenendo la severità nel contrasto alle violazioni dei vincoli posti all'utilizzo del suolo pubblico, consente l'eliminazione di una sanzione eccessivamente afflittiva, un ampliamento della possibilità del ricorso all'oblazione monetaria della sospensione della concessione e una maggiore opportunità di introiti per l'Amministrazione comunale;

dato atto che il nuovo testo del comma 26 dell'articolo 18, dopo le modifiche predette, così reciterà: "Il soggetto che si trova nelle condizioni di cui al comma 14 può chiedere la cancellazione, in tutto o in parte, dei 18 mesi di cui al comma medesimo previo pagamento della somma di €. 1.000,00 per ciascun mese di cui si chiede la cancellazione"

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, dott. Gianbattista Marotto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla dirigente del Servizio finanziario, dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000;

delibera

- 1) di approvare le seguenti modifiche all'articolo 18, comma 26, del "Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali", approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 22 maggio 2018 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 152 del 02 ottobre 2018:
 - a) cassare, dopo la parola "*soggetto*" il periodo "*nei confronti del quale è adottato il provvedimento di decadenza della concessione*" e di sostituirlo con il periodo "*che si trova nelle condizioni di cui al comma 14*";

- b) dopo le parole *"dei 18 mesi di cui al comma"* cassare il numero *"14"* e sostituirlo con la parola *"medesimo"*.
- 2) di stabilire che il nuovo testo dell'articolo 18, comma 26, dopo le modifiche introdotte, così dispone: *"Il soggetto che si trova nelle condizioni di cui al comma 14 può chiedere la cancellazione, in tutto o in parte, dei 18 mesi di cui al comma medesimo previo pagamento della somma di €. 1.000,00 per ciascun mese di cui si chiede la cancellazione"*;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giovanni Mario Basolu

Il Commissario Straordinario
Bruno Carcangiu